

## **SEMPRE PIU' FORTE LA TUTELA DEL CONSUMATORE: ATTUATA LA DIRETTIVA COMUNITARIA SULLA VENDITA DEI BENI DI CONSUMO**

Dopo un lungo periodo di attesa, durato quasi tre anni, è stata finalmente attuata in Italia la Direttiva comunitaria 1999/44 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.

Come spesso accade, tuttavia, il risultato non ha valso l'attesa.

Le nuove norme che sono state inserite nel codice civile agli art. 1519bis, infatti, non si coordinano agilmente con il precedente sistema delle garanzie già previsto agli artt. 1490 ss. Le "vecchie" regole in tema di vizi, quindi, rimangono in vigore e si applicheranno a quelle ipotesi non coperte dalle nuove disposizioni quali, fra le più comuni, le vendite tra imprenditori e le vendite di beni usati tra due o più consumatori.

Senza pretesa di completezza, vediamo di esaminare i punti più salienti della nuova disciplina.

Anzitutto è bene precisare che le nuove disposizioni si applicano non soltanto alla vendita, ma anche alla permuta, alla somministrazione nonché a contratti che con la vendita ben poco hanno in comune, quali il contratto d'opera e l'appalto. Si ritiene, poi, che, l'elencazione non sia tassativa e che ben potrebbe includersi nell'elenco anche il contratto di *leasing* finanziario, la cui funzione è certamente assimilabile alla vendita.

Oggetto di tali contratti devono essere beni mobili di consumo, ma non necessariamente materiali. Vista la diffusione del commercio di *software* e in generale di programmi per elaboratori, il legislatore italiano ha ben pensato di evitare ogni richiamo al requisito della materialità del bene oggetto del contratto. La nuova disciplina, infine, si applica anche alla vendita di beni di consumo già usati: il precedente utilizzo potrà limitare la garanzia ma soltanto per i difetti derivanti dall'uso normale della cosa. Il venditore, pertanto, risponderà di tutti quei difetti che non siano imputabili "all'età" del bene.

La nuova disciplina prevede due diverse forme di garanzia: la c.d. garanzia legale di buon funzionamento e la c.d. garanzia convenzionale che, laddove offerta, vincola il venditore secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità. Mentre la prima non presenta particolari novità, prevedendo il generale obbligo del venditore di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, la seconda garanzia apre la strada ad un sistema di responsabilità del fornitore sempre più vicino al modello americano.

Divengono vincolanti, infatti, anche le dichiarazioni che spesso i venditori pubblicizzano, ingenerando, nel pubblico dei consumatori, un affidamento sulla loro veridicità.

Il nuovo art. 1519ter c.c., poi, elenca una serie di criteri in presenza dei quali i beni di consumo si “*presumono*” conformi al contratto e immuni da vizio. Più precisamente, i beni devono essere idonei all’uso al quale servono abitualmente, conformi alla descrizione fatta dal venditore, nonché -ed ecco la novità- idonei all’uso particolare voluto dal consumatore, che sia stato portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato, anche per fatti concludenti. Trattatasi, come detto, di semplici presunzioni che ben potranno essere vinte dal consumatore che voglia dimostrare il difetto, pur in presenza dei summenzionati criteri.

Ma veniamo ora al vero cuore della disciplina: i mezzi di tutela del consumatore.

Si osserva, anzitutto, che il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene: non importa, quindi, che i vizi siano anteriori o sopravvenuti al perfezionamento del contratto, purchè essi siano presenti all’atto della consegna. Si precisa, poi, che vi è responsabilità per difetto di conformità anche nel caso in cui il vizio derivi dall’imperfetta installazione del bene, ove essa sia compresa nel contratto di vendita.

Quali i rimedi? La scelta è ampia: riparazione o sostituzione senza spese del bene difettoso, ovvero riduzione del prezzo o scioglimento del contratto. Trattasi di una novità assoluta: per la prima volta è stata riconosciuta la possibilità di agire per l’esatto adempimento del contratto, mentre i rimedi tradizionali divengono categoria residuale applicabile solo laddove la riparazione o la sostituzione non siano possibili ovvero troppo onerose.

Infine, sebbene le nuove norme non parlino del diritto al risarcimento del danno, è indubbio che esso sia applicabile anche in caso di difetti di conformità: trattasi di un rimedio di ordine generale che ben potrà essere invocato dal consumatore.

In chiusura, il legislatore ha stabilito la nullità di clausole contrattuali o accordi con il venditore che escludano o limitino i diritti derivanti dalla direttiva comunitaria.

Già da una prima lettura risulta evidente come l’intera disciplina della vendita dei beni di consumo costituisca un rafforzamento della tutela del consumatore, un contributo alla costruzione di un impianto normativo dedicato al consumatore, che può, a ragione, definirsi “*specie protetta*” dal nostro ordinamento.

**Dott.ssa Cristina Grassi**

*Collaboratrice Studio Associato Cecone-Grassi-Urso-Cattaruzzi-Guglielmucci*

[crisrina.grassi@profimp.it](mailto:crisrina.grassi@profimp.it)